ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

L'Isola

L'anno 2024, il giorno 24 ottobre in Via Massimo d'Antona n°5 – Jesi (AN), si sono riuniti i Signori:

1. Eleonora Peroni nata a Ascoli Piceno il 12/07/1981 residente a Jesi cap 60035 in via Grotte di Frasassi 21 codice fiscale PRNLNR81L52A462M
2. Loris Barzon nato a Senigallia il 16/01/1978 residente a Ostra cap 60010 in via Montemarciano 3 codice fiscale BRZLRS78A16I608F
3. Paolo Mosconi nato a Ancona il 27/02/1973 residente a Ancona cap 60126 in via Flaminia 210 codice fiscale MSCPLA73B27A271H
4. Veronica Longo nata a Pavia il 02/08/1988 residente a Serra San Quirico cap 60048 in via Fontanella 3 codice fiscale LNGVNC88M42G388N
5. Valentina Amandonico nata a San Benedetto del Tronto il 11/10/1995 residente a Jesi cap 60035 in via Massimo d'Antona 5 codice fiscale MNDVNT95R51H769G
6. Nicola Giuliani nato a Senigallia il 21/10/1991 residente a Ostra cap 60010 in via Europa 54 codice fiscale GLNNCL91R21I608T
7. Marco Martarelli nato a Jesi il 02/01/1998 residente a Jesi cap 60035 in via rOMA 125/B codice fiscale MRTMRC98A02E388O
8. Maria Sofia Ianniello nata a il 09/06/2000 residente a Monsano cap 60030 in via Aldo Moro 40 codice fiscale NNLMSF00H49E388R

I medesimi stipulano e convengono quanto segue:

1. È costituita fra di essi un'Associazione di Promozione Sociale (APS) ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017, denominata: "L'Isola" (in seguito: "l'Associazione"), con sede in Jesi via Grotte di Frasassi, N. 21.
2. L'Associazione è apartitica; esclude scopi di lucro; ha durata illimitata.
3. L'Associazione ha per finalità la pratica, la diffusione e la promozione dell'attività e della cultura teatrale. A tale scopo l'Associazione porre in essere ogni altra iniziativa utile per il raggiungimento degli scopi sociali
4. L'Associazione, regolata dall'art.36 del Codice Civile, è retta dallo statuto che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
5. I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi riuniti in assemblea eleggono il Consiglio Direttivo dell'Associazione nelle persone dei signori
    a) Eleonora Peroni nata a Ascoli Piceno il 12/07/1981 residente a Jesi cap 60035 in via Grotte di Frasassi 21 codice fiscale PRNLNR81L52A462M
    b) Loris Barzon nato a Senigallia il 16/01/1978 residente a Ostra cap 60010 in via Montemarciano 3 codice fiscale BRZLRS78A16I608F
    c) Paolo Mosconi nato a Ancona il 27/02/1973 residente a Ancona cap 60126 in via Flaminia 210 codice fiscale MSCPLA73B27A271H
    d) Veronica Longo nata a Pavia il 02/08/1988 residente a Serra San Quirico cap 60048 in via Fontanella 3 codice fiscale LNGVNC88M42G388N
    e) Valentina Amandonico nata a San Benedetto del Tronto il 11/10/1995 residente a Jesi cap 60035 in via Massimo d'Antona 5 codice fiscale MNDVNT95R51H769G
    f) Nicola Giuliani nato a Senigallia il 21/10/1991 residente a Ostra cap 60010 in via Europa 54 codice fiscale GLNNCL91R21I608T
    g) Marco Martarelli nato a Jesi il 02/01/1998 residente a Jesi cap 60035 in via rOMA 125/B codice fiscale MRTMRC98A02E388O

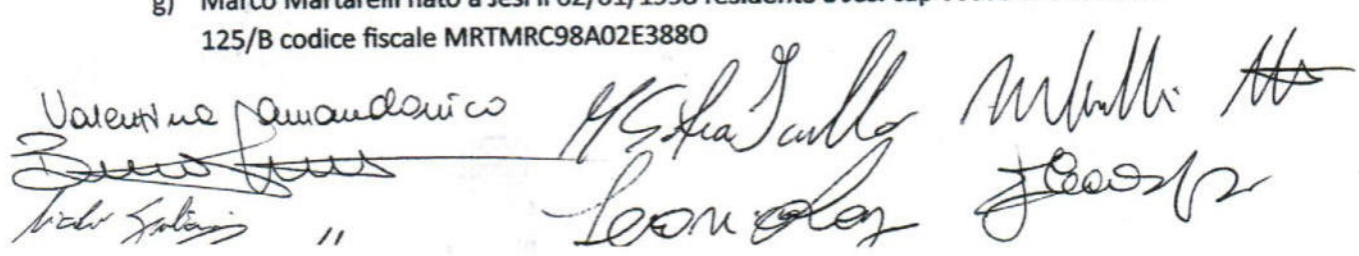

h) Maria Sofia Ianniello nata a il 09/06/2000 residente a Monsano cap 60030 in via Aldo Moro 40 codice fiscale NNLMSF00H49E388R

I consiglieri nominati eleggono:

Eleonora Peroni alla carica di Presidente;

Loris Barzon alla carica di Vicepresidente;

Valentina Amandonico alla carica di Segretario;

Veronica Longo alla carica di Tesoriere.

Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause d'ineleggibilità previste dalla legge.

Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie

Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.

6. I membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario come sopra nominati, restano in carica quattro anni e saranno alla scadenza sostituiti o confermati con le procedure elettive stabilite dallo statuto allegato.
7. Bollo, tasse di registrazione e ogni altro onere e gravame fiscale connesso al presente atto sono a carico dell'Associazione.
8. Per quanto non previsto dal presente Atto Costitutivo e dallo Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e al Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

Letto, confermato e sottoscritto:

Jesi, li 24-10-2024

(firme dei sottoscrittori)

Valentina Amandonico

Sofia Ianniello

Veronica Longo

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE ANCONA
UFFICIO TERRITORIALE DI JESI

Atto reg.to il 29 NOV 2024 al n. 1097
serie 3 per € 224,00 (duecentoventiquattro/00)
per il DIRETTORE TERRITORIALE
PAOLA DAVID*
* Firma su delega del Direttore Provinciale
(Danilo Mengoni)

STATUTO
"L'Isola"

L'anno 2024 il mese di Ottobre Il giorno 24 in Jesi (AN) (indicare Comune e Provincia), presso la sede legale dell'associazione di promozione sociale "L'Isola" in via Grotte di Frasassi, N. 21 sono presenti i seguenti signori:

1. Eleonora Peroni nata a Ascoli Piceno il 12/07/1981 residente a Jesi cap 60035 in via Grotte di Frasassi 21 codice fiscale PRNLNR81L52A462M
2. Loris Barzon nato a Senigallia il 16/01/1978 residente a Ostra cap 60010 in via Montemarciano 3 codice fiscale BRZLRS78A16I608F
3. Paolo Mosconi nato a Ancona il 27/02/1973 residente a Ancona cap 60126 in via Flaminia 210 codice fiscale MSCPLA73B27A271H
4. Veronica Longo nata a Pavia il 02/08/1988 residente a Serra San Quirico cap 60048 in via Fontanella 3 codice fiscale LNGVNC88M42G388N
5. Valentina Amandonico nata a San Benedetto del Tronto il 11/10/1995 residente a Jesi cap 60035 in via Massimo d'Antona 5 codice fiscale MNDVNT95R51H769G
6. Nicola Giuliani nato a Senigallia il 21/10/1991 residente a Ostra cap 60010 in via Europa 54 codice fiscale GLNNCL91R21I608T
7. Marco Martarelli nato a Jesi il 02/01/1998 residente a Jesi cap 60035 in via rOMA 125/B codice fiscale MRTMRC98A02E388O
8. Maria Sofia Ianniello nata a il 09/06/2000 residente a Monsano cap 60030 in via Aldo Moro 40 codice fiscale NNLMSF00H49E388R

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, la Sig.ra Eleonora Peroni la quale accetta e nomina per assisterla e coadiuvare nella riunione la Sig.ra Valentina Amandonico quale Segretario ed estensore del presente atto.
Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'Associazione, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.
I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO SOCIALE

Art. 1 – Denominazione

È costituito fra i soci presenti, (in numero non inferiore a sette) ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, avente la seguente denominazione **"L'ISOLA"**. L'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico allorché iscritta nell'apposito registro o successivamente nel RUNTS.
La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.

Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.
L'Associazione è retta ed opera secondo principi democratici e non persegue fini di lucro. bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS. come descritto in particolare nel successivo Art. 4, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

Art. 2 – Sede e durata

L'Associazione ha sede in tesi via Grotte di Frasassi, N. 21, Jesi (AN) 60035

L'eventuale trasferimento della sede legale in ambito comunale non comporterà modifica del presente statuto. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede. sia nell'ambito dello stesso comune, che in altri comuni.

Art. 3 – Durata

L'associazione è costituita con durata illimitata nel tempo.

Art. 4 – Oggetto sociale

Si ribadisce che l'Associazione non ha scopo di lucro e persegue il fine esclusivo della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico, nonché educazione permanente e attività di animazione ricreativa e promozione sociale, attraverso ogni espressione di creatività e valorizzazione artistica e ludica nel campo della recitazione, del teatro, della danza, della musica dal vivo, della cinematografia, della fotografia nonché gestione e recupero degli spazi teatrali e/o teatrabili.

In particolare svolgerà attività di

- produzione, organizzazione, promozione e distribuzione di produzioni teatrali
- organizzazione e promozione di festival, rassegne e stagioni teatrali,
- organizzazione di laboratori, corsi di formazione e assistenza audio video luci
- organizzazione di laboratori, seminari, corsi di preparazione al teatro,

svolgerà, altresì, una o più delle attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1. dell'art. 5 del CTS:

lettera d): educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa;

lettera f): interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;

lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali. artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica de1 volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo:

lettera 1): formazione extra-scolastica. finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

r) secondo periodo: integrazione sociale dei migranti tramite attività culturali;

lettera v): promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli. della nonviolenza e della difesa non armata;
lettera w): promozione e tutela dei diritti umani, civili. sociali e politici. nonché dei diritti dei consumatori e

degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo. promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000. n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007. n. 244:

lettera z): riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per svolgere suddette attività, l'Associazione si avvale, prevalentemente, della disponibilità in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati, ricercando il loro coinvolgimento attivo e responsabile. Può, inoltre, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente.

L'Organo amministrativo è competente per 1'individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, che l'Associazione potrà svolgere inoltre, a norma dell'art. 6 del CTS, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, come definito dal medesimo art. 6. Con specifico riguardo a tali attività i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse.

L'Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi. convenzionarsi, e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini.

TITOLO SECONDO

SOCI — VOLONTARI — DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 5 – I soci

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione al RUNTS ed integrarlo entro un anno.

Sono soci dell'Associazione:

- i fondatori;
- tutti coloro, persone fisiche, associazioni ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dal comma 3. dell'art. 35 CTS. che condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta scritta riportando i propri dati anagrafici e fiscali, nonché i propri recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica, ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, i dati di tale soggetto e quelli della persona fisica che lo rappresenta legalmente. La richiesta dovrà riportare, inoltre, la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti, e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.

Spetta all'Organo Amministrativo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo Amministrativo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di

ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati devono versare le quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dall'Organo Amministrativo.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni qualora adottati, e delle deliberazioni degli organi sociali.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Agli associati maggiori di età compete il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi sociali.

Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dagli esercenti la patria potestà. I genitori che sottoscrivono la domanda rappresentano il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponderanno verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi associati.

Art. 6 – Diritti e obblighi dei soci

I soci, purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ove previsti, hanno diritto di:

- partecipare alle Assemblee;
- votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'istituzione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati:
- candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'Associazione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione:
- conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali;
- rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente.
- denunziare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS.

I soci sono obbligati:

- a rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati;
- a versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;

- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale. spontaneo e gratuito, senza fine di lucro anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art. 36 del D.1gs 1 l 7/2017:

La qualità di socio si perde per:

- dimissioni volontarie;
- mancato versamento della quota associativa e degli altri contributi eventualmente dovuti;
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- mancata partecipazione alla vita dell'Associazione o tenuta di comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
- mancato adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o degli impegni assunti verso l'Associazione;
- indegnità deliberata dall'Organo amministrativo. sentito il Collegio dei Probiviri o, in assenza, l'Assemblea;

Il recesso e l'esclusione dell'associato soggiacciono al disposto dell'art. 24 del Codice Civile.

Art. 7 – Volontari, dipendenti e collaboratori

L'associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri soci o di altri aderenti nello svolgimento delle proprie attività, secondo il disposto dell'art. 17 del CTS. I volontari sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo le disposizioni dell'art. 1 8 del CTS. L'Associazione può assumere dipendenti e/o utilizzare collaboratori e lavoratori autonomi, nei limiti di cui all'art. 36 del D. Lgs 117/2017, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia.

TITOLO TERZO

ORGANI SOCIALI

Art. 8 – Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci
- Il Presidente
- Il Consiglio direttivo
- il Vice Presidente;
- il Segretario
- Il tesoriere;
- l'Organo di controllo, collegiale o singolo;
- Revisore legale dei conti, singolo o collegiale.

Art. 9 — Assemblea dei soci

L'Assemblea è formata da tutti gli aderenti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione

o da altro soggetto nominato dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno. L'Assemblea è convocata inoltre:

- quando il Presidente lo ritenga opportuno:
- quando ne sia fatta richiesta da almeno metà dei soci o da almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno quindici giorni prima a mezzo lettera raccomandata. o consegnata a mano, come pure tramite fax. e-mail.,o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati e le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione sarà necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati, mentre in seconda convocazione sarà necessario il voto favorevole di almeno 1/3 più uno degli associati.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Art. 10 – Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'associazione;
- approva i bilanci o rendiconti di esercizio e il bilancio sociale ricorrendone l'obbligo deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa, su proposta del Consiglio direttivo, le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari;
- approva il programma di attività promosso dal Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio preventivo ove previsto;
- ratifica i limiti di rimborso delle spese, stabiliti dal Consiglio Direttivo, relativi alle diverse voci di spesa degli organi sociali e degli associati;
- si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione (fra cui i regolamenti interni);
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua

competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera le modifiche dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo. secondo quanto disposto dall'art. 28 seguente;
- nomina uno o più liquidatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, del Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Art. 11 – Rappresentanza dei soci in Assemblea

Ciascun associato ha diritto ad un voto; ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di due altri associati.

Art. 12 – Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal Vice, oppure da altra persona nominata dall'Assemblea, il quale nomina un Segretario incaricato di verbalizzare la stessa. Egli verifica la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione. nonché la validità delle eventuali deleghe.

Art. 13 – Organo di amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, i cui componenti, scelti fra gli associati che si candidano, possono variare nel numero da tre a cinque. Si applica l'art. 2382 del codice civile.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere venisse meno, sarà chiamato a sostituirlo il primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Esso predispone il bilancio annuale consuntivo, o rendiconto per cassa secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS e quello preventivo. Ricorrendone l'obbligo predispone il bilancio sociale secondo il disposto dell'art. l4 del CTS.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con un preavviso di almeno otto giorni nelle forme che egli ritiene più opportune purché verificabili.

Art. 14 – Presidente

Il Presidente, cui spetta anche la presidenza dell'Assemblea, salva diversa previsione. e del Consiglio, è eletto da quest'ultimo al suo interno a maggioranza di voti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono assolte dal vice Presidente.

Art. 15 – Segretario/Tesoriere

Il Segretario/tesoriere coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati e dei volontari;
- cura la corrispondenza;
- è responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;

Il tesoriere

- predispone gli schemi di bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità e alla ordinata conservazione di tutta la documentazione contabile dell'Associazione:
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo:
- è a capo del personale.

In difetto le suddette attribuzioni sono in capo al Presidente.

Art. 18 – Gratuità e durata delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate per un massimo di due mandati.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso dei quattro anni decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

TITOLO QUARTO

RISORSE ECONOMICHE. PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 19 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione provengono da:

- contributi degli aderenti (quote di iscrizione. quota annuale. ecc.);
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e istituzioni Pubbliche o di Organismi Internazionali
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive connesse con l'attività istituzionale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria;
- rendite di beni mobili e immobili pervenute all'Associazione a qualsiasi titolo.

I fondi sono depositati presso l'istituto/i di credito stabilito/i dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria può essere disposta, oltre che con la firma del Presidente, eventualmente con la firma del Segretario/Tesoriere, appositamente delegato dal Presidente.

I contributi dei soci sono stabiliti annualmente dall'Assemblea. su proposta del Consiglio Direttivo La perdita

della qualità di socio. per qualsiasi causa. non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione. né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Art. 20 – Erogazioni, donazioni e lasciti

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo che predispone un progetto di modalità e tempi del loro utilizzo per fini istituzionali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

L'Associazione può inoltre ricevere eredità e lasciti previa delibera del Consiglio Direttivo di accettazione, con beneficio d'inventario, stabilendo modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste dall'Atto costitutivo e dallo statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 21 – Beni immobili, mobili e altri beni

L'Associazione può possedere e/o acquistare beni immobili mobili registrati e non come pure detenere beni di proprietà degli aderenti in comodato d'uso, oppure di terzi, sia in comodato che in affitto.

Art. 22 – Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'ente stesso.

Art. 23 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo nelle forme previste dall'art. 13 como, ricorrendone i presupposti, dall'art. 14 de1 CTS. e la relazione del Presidente, nonché determinare l'entità delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo.

Il bilancio consuntivo o, se dovuto. il bilancio sociale predisposto dal Consiglio Direttivo deve essere depositato nella sede dell'Associazione o spedito agli associati quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché i medesimi possano esaminarlo.

All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa nonché i libri sociali, restano depositati presso la segreteria dell'associazione, a disposizione dei soci i quali possono prenderne visione mediante richiesta al Segretario.

Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nei casi previsti dall'art. 14 del CTS. gli adempimenti richiesti dal medesimo articolo sono posti a carico del Consiglio Direttivo.

Art. 24 – Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale

Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle

attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 25 – Quota sociale

La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di accesso o di perdita della qualità di associato, e neppure rivalutabile, né trasmissibile.

Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali e che non vi provvedano nei termini loro richiesti decadono ad ogni effetto dalla qualifica di associato.

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 26 – Modificazioni dello statuto

Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione. Esso può essere modificato solo dall'Assemblea dell'Associazione riunita in via straordinaria.

Art. 27 – Regolamento interno

L'Assemblea approva il regolamento interno, che rimane valido a tempo indeterminato comunque fino quando non sia modificato o soppresso dall'Assemblea medesima.

Art. 28 – Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Il caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto. prev io parere positivo dell'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalle Legge, ad altri enti del Terzo Settore o nelle more della piena operatività del RUNTS a fini di pubblica utilità.

Art. 29 – Disposizioni transitorie e finali

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione, (ad eccezione della definizione contenuta nell'Art. 1 di APS" quale parte integrante della denominazione dell'Associazione, il cui utilizzo rimane sospeso fino all'iscrizione nella relativa sezione del registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico vigente.

Firma